

## PROPOSTA DI LEGGE PER LA PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN EMILIA ROMAGNA

### Scheda di sintesi bozza di articolato

**Soggetto presentatore:** Assessorato regionale Attività produttive

#### **Titolo I – PRINCIPI E FINALITA' (Artt. 1-5)**

Vengono definiti gli obiettivi specifici della norma:

- Promuovere il rafforzamento, l'innovazione, la specializzazione intelligente e l'internazionalizzazione delle imprese e delle filiere produttive, per accrescere l'attrazione e la competitività del sistema economico della Regione Emilia-Romagna.
- Valorizzare i progetti di ricerca ed innovazione, la responsabilità sociale di impresa, l'imprenditorialità sociale e la partecipazione dei lavoratori.
- Favorire l'afflusso di investimenti nazionali ed esteri sul territorio e nelle imprese regionali.

Viene definito il quadro dell'impegno della Regione Emilia Romagna per confermare e migliorare un ambiente favorevole allo sviluppo economico sostenibile, attraverso la promozione del sistema di ricerca industriale e trasferimento tecnologico e attraverso la valorizzazione ed il sostegno del sistema imprenditoriale (dal sistema produttivo, alla piccola e media impresa, all'impresa artigiana), individuando specifiche azioni di valorizzazione, qualificazione e sviluppo.

In particolare l'Art. 4 specifica che la Regione riconosce e valorizza il ruolo delle attività terziarie nei processi di trasformazione dell'economia regionale, con particolare riferimento al contributo fornito in materia di nascita, sviluppo, ristrutturazione, qualificazione, ricerca, competitività e internazionalizzazione delle imprese.

#### **Titolo II – STRUMENTI E MISURE PER LA PROMOZIONE E L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE (Artt. 6-10)**

Vengono individuati gli strumenti e le misure per il raggiungimento dei predetti obiettivi, e le modalità di attuazione.

In particolare la Regione promuove la stipula di "Accordi per l'insediamento e lo sviluppo" aventi ad oggetto nuovi insediamenti produttivi di imprese o aggregazioni di imprese, progetti di crescita delle imprese o di aggregazioni di imprese e programmi di riconversione produttiva.

Tali interventi devono caratterizzarsi per:

- *l'elevato valore degli investimenti a carico delle imprese;*
- *l'accrescimento della specializzazione delle imprese, della capacità competitiva e della specializzazione della filiera e del sistema produttivo regionale, anche con riferimento ai mercati esteri;*
- *i livelli di ricerca, tecnologia e capacità di innovazione;*
- *la sostenibilità ambientale;*
- *gli effetti positivi, qualitativi e quantitativi, sulla tutela o sull'incremento dell'occupazione.*

*Viene stabilito in particolare che:*

- La Giunta regionale sostiene tale strumento attraverso agevolazioni alle imprese sotto forma di contributi in conto capitale o contributi sugli interessi di finanziamenti bancari, anche mediante fondo di rotazione (aspetto ancora in corso di precisazione).
- Al fine di consentire l'accesso agli Accordi in condizioni di parità e trasparenza, nel rispetto delle norme nazionali ed europee di tutela della concorrenza e in materia di aiuti di Stato, la Giunta regionale approva il "Bando per Accordi di insediamento e sviluppo" che contiene i criteri per l'individuazione degli investimenti di interesse regionale, l'individuazione delle risorse regionali disponibili, anche con riferimento alle diverse aree di incentivazione, nonché la tipologia dei soggetti che possono partecipare.
- L'Accordo è approvato dalla Giunta regionale ed è sottoscritto dalle imprese o dalle aggregazioni di imprese partecipanti, dalla Regione, dagli Enti locali e dagli altri soggetti che concorrono alla sua attuazione.
- Al fine della sottoscrizione dell'Accordo, la Regione convoca le imprese proponenti, le amministrazioni pubbliche interessate e gli altri soggetti direttamente coinvolti nell'attuazione dell'Accordo medesimo.
- L'Accordo può essere preceduto da un protocollo di concertazione fra la Regione e le parti sociali, anche al fine di garantire la salvaguardia delle finalità occupazionali e sociali dell'intervento.

Nell'articolato vengono inoltre definiti interventi per la semplificazione urbanistico-insediativa di tali insediamenti, che devono localizzarsi di preferenza, all'interno degli ambiti specializzati per le attività produttive, in aree produttive dismesse o in corso di dismissione o in aree ecologiche attrezzate, oppure in aree non urbanizzate.

Viene inoltre precisato (art. 10) il ruolo della Regione, anche attraverso le proprie società partecipate in house, per la valorizzazione del territorio, la promozione degli investimenti e l'internazionalizzazione, attraverso la stipula di accordi di collaborazione e partenariato economico e scientifico-tecnologico con altre Regioni e Istituti, con i livelli nazionale ed europeo, con gli altri soggetti pubblici e privati del territorio.

### **Titolo III – STRUMENTI PER LO SVILUPPO E LA RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA (Artt. 11-18)**

#### **Capo I - Interventi generali per lo sviluppo di impresa**

- Promozione di Consorzi tra imprese e società d'area, ai fini della riqualificazione energetica, ambientale, logistica ed infrastrutturale delle aree produttive e della loro gestione integrata.
- Individuazione di forme di agevolazioni fiscali per le imprese; si prevede che a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, le nuove imprese innovative iscritte nell'apposito albo sono esenti da pagamento dell'imposta sulle attività produttive (IRAP) per due anni dalla loro costituzione.
- Processi di aggregazione e rafforzamento del patrimonio dei Confidi regionali: la Regione concede contributi per promuovere strumenti quali la garanzia diretta, la co-garanzia e la contro-garanzia, forme di cartolarizzazione per portafogli e mitigazione del rischio, anche in collaborazione con il Fondo Centrale di Garanzia, il Fondo Europeo degli investimenti e altri soggetti a ciò preposti. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per la concessione dei contributi. La Regione può inoltre concorrere, in presenza di processi di aggregazione e rafforzamento dell'attività sul territorio regionale, alla preservazione dei livelli patrimoniali minimi attraverso gli strumenti previsti da Banca d'Italia.

*La Regione promuove inoltre accordi con la Banca Europea degli Investimenti, la Cassa Depositi e Prestiti e altri enti ed istituti nazionali ed internazionali preposti alla raccolta e all'impiego di risorse finanziarie al fine di istituire linee di finanziamento agevolato per gli investimenti ovvero per la capitalizzazione delle imprese.*

#### **Capo II – Dotazione di infrastrutture**

Vengono individuate le strategie per il rafforzamento della dotazione infrastrutturale finalizzata ad incrementare l'attrattività del territorio regionale, attraverso le seguenti azioni:

- promozione di un modello di collaborazione pubblico-privato basato sulla messa a disposizione da parte della Regione o degli enti locali di servizi (individuati nell'articolo in maniera puntuale) al fine di infrastrutturare a banda ultralarga le zone di insediamento produttivo in digital divide;
- disponibilità, da parte di Regione ed Enti Locali, di proprie infrastrutture, in particolare quelle civili, atte a ospitare fibre ottiche e dispositivi di telecomunicazione (resta in capo alle imprese il finanziamento della posa dei cavi);
- disponibilità di Lepida S.p.A. per le fasi di analisi, progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, supervisione della realizzazione, collaudo, ricerca di operatori di telecomunicazioni, supervisione del corretto utilizzo delle fibre ottiche; possibilità di utilizzare come operatore la medesima Lepida S.p.A.;
- promozione di un modello di collaborazione pubblico-privato indirizzato alla realizzazione di data center territoriali, ospitati in luoghi neutrali messi a disposizione dalla Regione e dagli altri Enti territoriali, in cui le Reti di Imprese possano trovare ospitalità per le proprie risorse di elaborazione e storage, indipendentemente dalla scelte dei soggetti gestori.

#### **Capo III – Responsabilità sociale di impresa e innovazione sociale**

In coerenza con gli indirizzi dell'Unione Europea e in collaborazione con gli Enti Locali, il sistema camerale e le Parti sociali, la Regione sostiene i progetti di sviluppo della responsabilità sociale di impresa, che costituisce criterio di riferimento per le azioni del programma triennale delle attività produttive, della ricerca e del trasferimento tecnologico, dei programmi di formazione delle risorse umane e dei programmi di sostegno alla formazione manageriale e alla qualificazione gestionale delle imprese.

La Regione sostiene in questo quadro progetti che coinvolgano imprese di qualunque settore produttivo, parti sociali ed enti che operano per la promozione della responsabilità sociale e dell'innovazione sociale a livello territoriale.

Viene istituito un premio per la responsabilità sociale di impresa, mediante l'utilizzo delle risorse stanziato per il piano triennale per le attività produttive.

Vengono inoltre introdotte misure di contrasto alla delocalizzazione produttiva (art. 18), prevedendo per le imprese che delocalizzano verso uno Stato non appartenente all'Unione Europea, le seguenti misure:

- decadenza dal beneficio di contributi regionali in conto capitale, se la delocalizzazione avviene entro tre anni dalla concessione dei medesimi;
- impossibilità di variare la destinazione d'uso per le aree e gli immobili dismessi in seguito a delocalizzazione produttiva (variazione concessa solo in presenza di nuovi investimenti o della creazione di nuovi posti di lavoro);
- possibilità di promuovere il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione di impresa, anche in forma cooperativa.

#### **Titolo IV – NORME FINANZIARIE**

*Non è ancora presente una proposta di articolato.*